

Una voce. Cessati Governi.

BIXIO. Ma io non posso ammettere che qui sia cessato il precedente Governo.

MALENCHINI. *I precedenti Governi.*

LONGO. Io credo che sarebbe meglio indicare i caduti Governi e la legge del 1851, così non vi sarebbero più le questioni nè di cessati, nè di caduti, nè di trasformati; questioni che non sarebbero convenienti.

PRESIDENTE. In tal caso si potrebbe dir così: «... i quali liquidassero la propria pensione a norma della legge sarda del 1851, e delle legislazioni dei caduti Governi.»

LONGO. Precisamente.

PRESIDENTE. Il primo periodo starebbe adunque come è redatto, e poi si direbbe:

« Tutti i servizi poi di coloro i quali liquidassero la propria pensione a norma della legge sarda del 1851 e della legislazione dei caduti Governi saranno computati secondo le norme di quelle stesse leggi. »

Metto ai voti questa proposta.

(È approvata.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 19. Sono estesi agli individui dei corpi della regia marina, alle loro vedove, loro orfani o congiunti, gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 37 della legge per le pensioni degli impiegati civili del 14 aprile 1864.

« Art. 20. La presente legge è applicabile ai cappellani, come pure ai professori delle scuole di marina, al corpo sanitario, al genio navale, al commissariato, ai contabili dei magazzini, loro vedove ed orfani.

« Art. 21. Ai funzionari del genio e del commissariato, non che ai contabili dei magazzini, è applicata oltre la legge del 20 giugno 1851 su le giubilazioni, quella del 25 maggio 1852 su lo stato degli ufficiali.

« Alla bassa forza dei suddetti rami marittimi viene applicata la legge 11 luglio 1852 sulla riforma dei militari di bassa forza dell'esercito e dell'armata.

« Art. 22. Cessa il privilegio concesso ai cappellani dall'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge, ed ai professori e maestri delle scuole di marina dall'articolo 6 del regio decreto dell'8 ottobre 1857. »

BIXIO. Per maggior chiarezza sarebbe bene dopo le parole: « dell'articolo 2 della legge » aggiungere « 20 giugno 1851, » questa essendo la legge cui si riferisce l'articolo.

PRESIDENTE. Si dirà dunque: « Cessa il privilegio concesso ai cappellani dall'ultimo alinea dell'articolo 2 delle legge 20 giugno 1851, » ecc.

(È approvato.)

« Art. 23. Il grado che si prenderà per norma nella liquidazione della pensione o assegnamento di giubilazione e di riforma per le persone considerate nell'articolo 20, è quello cui son esse assimilate nella gerarchia militare, e secondo la tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 24. È abrogato l'articolo 17° della legge 20

giugno 1851, salvo il primo paragrafo, ed è abrogata ancora ogni disposizione contraria alla presente legge. »

ANGIOLETTI, *ministro per la marina.* Domando parola.

Ho bisogno di muovere una preghiera ancora alla Camera perchè voglia permettere che s'includa in questa legge un articolo che è nella legge già votata per l'esercito e che qui fu per mera dimenticanza ommesso. Io lo propongo piuttosto per la forma, che per la sostanza, inquantochè, come sentiranno, si tratta di uffiziali i quali potessero essere stati collocati a riposo di autorità od invitati a chiedere il ritiro dall'11 luglio 1864 in poi, ossia dall'epoca in cui il ministro della guerra presentò la sua legge, e fino a questo momento nessun uffiziale dell'armata sarà al caso di godere di questo privilegio.... Forse uno ce ne sarà, ma fuori di quello nessuno. Ma siccome è possibile che ne venga alcuno prima che la legge sia promulgata, è giusto che per essi si faccia ciò che si fece per l'esercito.

Leggerò l'articolo, che il signor presidente collegherà poi dove crede.

« Le disposizioni della presente legge possono essere invocate dai militari stati collocati a riposo di autorità, o invitati d'uffizio a chiedere il riposo, posteriormente alla data dell'11 luglio 1864, quand'anche non adempiano alle condizioni di età prescritte dall'articolo 2° della presente legge. »

Questo articolo è perfettamente identico all'articolo 16 della legge già votata per l'esercito.

RICCI G. Io appoggio l'inserzione di questo articolo che vorrei messo come disposizione transitoria. Ma per maggior chiarezza proporrei di farvi un'aggiunta, inquantochè spesso accade che il Ministero collochi a riposo d'autorità determinando però che la decorrenza sia ad epoca posteriore; per esempio, se un tale fosse collocato a riposo prima dell'11 luglio colla decorrenza ad epoca posteriore, sarebbe o no compreso fra coloro che possono invocare questo trattamento di favore? Ad evitare qualunque equivoco, siccome è evidente che trovasi compreso, io vorrei dunque che si dicesse:

« Le disposizioni della presente legge possono essere invocate dai militari stati collocati a riposo d'autorità, qualunque sia la data della decorrenza della pensione. »

ANGIOTETTI, *ministro per la marina.* Apprezzo grandemente le osservazioni dell'onorevole Ricci, ma sono d'opinione che la questione che mette in campo sia piuttosto di competenza della Corte dei conti, che di competenza del Ministero o della Camera. Mi sono limitato a questo, inquantochè per l'esercito è stato votato un articolo identico.

È noto che quando in simili cose si stabiliscono certi limiti di tempo, se vi sono persone che godono vantaggi, ve ne hanno altre che soffrono danni. Se ci fosse il caso nel quale un uffiziale fosse stato messo in ritiro precedentemente alla data degli 11 luglio, e la pensione non cominciasse che ad una data posteriore, credo che la Corte dei conti dovrebbe decidere la questione.